

Legge regionale 11 novembre 1975 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1998

Integrazione dell' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, concernente: << Autorizzazione all' acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione >>.

Art. 5

Gli oneri derivanti dalla provvista degli immobili di cui all' articolo 1 graveranno sul capitolo 5001 dello stato di previsione della spesa per l' esercizio finanziario 1975 e su quelli corrispondenti per gli esercizi successivi per un importo massimo annuo di lire 70 milioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti.